



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Buras n. 65

Data di pubblicazione: 22 ottobre 2020

Il seguente documento è una copia dell'atto. La validità legale è riferita esclusivamente al fascicolo in formato PDF firmato digitalmente.

Parte terza

Vari

Altri atti

UNIONE DEI COMUNI DEL COROS
Statuto Unione dei Comuni del Coros.

UNIONE DEI COMUNI DEL COROS

STATUTO PER L' ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL COROS

Con le modifiche approvate con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci dell'Unione

n. 22 del 29 settembre 2020

SOMMARIO

CAPO I Elementi costitutivi

Art. 1: Natura dell'Unione

Art. 2: Denominazione e sede

Art. 3: Finalità dell' Unione e forme di gestione

Art. 4: Obiettivi prioritari

Art. 5: Adesione di nuovi Comuni

Art. 6: Durata

Art. 7: Recesso

Art. 8: Procedimento per il trasferimento delle competenze



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 9: Oggetto

CAPO II Gli Organi di rappresentanza, di amministrazione e di gestione.

Art. 10: Gli Organi

Art. 11: L'Assemblea dei Sindaci

Art. 12: Composizione

Art. 13: Funzionamento

Art. 14: Competenze dell'Assemblea

Art. 15: Adunanze e Deliberazioni

Art. 16: Giunta dell'Unione

Art. 17: Competenze

Art. 18: Adunanze e deliberazioni

Art. 19: Il Presidente dell'Unione

Art. 20: Sfiducia, dimissioni e cessazione dalla carica

Art. 21: Competenze del Presidente

Art. 22: Vicepresidente

Art. 23: Prerogative e responsabilità

Art. 24: Rimozione e sospensione

CAPO III Organi gestionali - Strutture e uffici

Art. 25: Principi e criteri generali

Art. 26: Personale

Art. 27: Dirigente apicale - Segretario

Art. 28: Direzione dell'organizzazione

Art. 29: Incompatibilità e responsabilità

Art. 30: Principi organizzativi

Art. 31: Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

CAPO IV Gestione - Finanza e contabilità



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 32: Attività gestionale dell'Unione

Art. 33: Trasferimenti per partecipazione alle spese

Art. 34: Interventi degli Amministratori

CAPO V Vigilanza e controllo

Art. 35: Revisione economica e finanziaria

CAPO VI Trasparenza – accesso - partecipazione

Art. 36: Trasparenza

Art. 37: Associazionismo e volontariato

CAPO VII Norme finali e transitorie

Art. 38: Modificazioni o abrogazioni del presente Statuto

Art. 39: Scioglimento dell'Unione

Art. 40: Rinvio

Art. 41: Entrata in vigore

CAPO I Elementi costitutivi

Art. 1: Natura dell'unione

1. I Comuni di Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Ploaghe, Putifigari Tissi, Uri, Usini, sono costituiti in Unione ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 28/09/2000 n.267 e degli artt.7, 10 e segg della L.R. 04 febbraio 2016 n. 2.

2. L'Unione è un ente locale con autonomia normativa, organizzativa, finanziaria, dotato di potestà statutaria e regolamentare ed esercita le funzioni ad essa attribuite dalla legge e dai comuni che ne fanno parte.

Art. 2: Denominazione e sede

1. La denominazione dell'Unione - ai sensi del comma 4 dell'art. 10 della L.R. n. 2/2016 - è Unione dei Comuni del Coros.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. L'Unione ha la sede legale in Ossi in Via Marconi n°14, mentre la sede amministrativa coincide con quella della presidenza dell'Unione.
3. L'Assemblea dei Sindaci potrà deliberare l'adozione di un segno emblematico (logotipo o logo) e il cambiamento della sede, anche con trasferimento in altro Comune facente parte della stessa.
4. La variazione della sede è deliberata dall'Assemblea dei Sindaci.
5. Gli organi e gli uffici dell'Unione possono comunque riunirsi ed essere situati anche in sede diversa.

Art. 3: Finalità dell'Unione e forme di gestione

1. L'Unione è un ente locale costituito allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni.
2. L'Unione persegue l'autogoverno e concorre a promuovere lo sviluppo e curare gli interessi delle comunità che la costituiscono secondo le norme della Costituzione, della Carta Europea, delle Autonomie Locali, del Testo Unico degli Enti Locali e del presente Statuto.
3. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dei Comuni che ne fanno parte, della Provincia di Sassari, della Regione Sardegna, dello Stato e dell'Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione nella prospettiva di cui al precedente comma.
4. L'Unione relativamente ai compiti e alle materie attribuite, è titolata ad assumere e gestire i servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, di istituzione, di società per azioni e in consorzio con altri enti, in conformità alle indicazioni dei piani e dei programmi previsti dagli articoli 20, 112 e 114 del D.Lgs. 267/2000 e ai sensi del Titolo VI, Capo I, articoli 46-60 della L.R. Sardegna n. 2/2016.

Art. 4: Obiettivi prioritari

Costituiscono obiettivi prioritari dell'Unione:

- a) Promuovere lo sviluppo socio-economico del proprio territorio, favorendo l'iniziativa dei soggetti pubblici e privati e la realizzazione di strutture di interesse generale. A tal fine, essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini e valorizza il patrimonio archeologico, storico ed artistico e le tradizioni culturali dei Comuni che fanno parte dell'Unione;
- b) Favorire il miglioramento della qualità della vita della propria popolazione per meglio rispondere alla finalità del completo sviluppo della persona;
- c) Armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Unione con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;
- d) Esercitare un'efficace influenza sugli organismi sovracomunali che gestiscono servizi di competenza dell'Unione e dei Comuni e gestire ed ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli gestiti dai



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

singoli Comuni, assicurandone maggiore efficienza ed economicità;

e) Gestire ed ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli gestiti dei singoli Comuni, assicurandone maggiore efficienza ed economicità.

Nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi programmatici di cui agli articoli precedenti, l'Unione ispira le proprie linee di indirizzo, i propri programmi, i propri provvedimenti al rispetto dei principi e dei criteri generali di azione che informano l'attività amministrativa.

Art. 5: Adesione di nuovi Comuni

1. I Comuni che intendono aderire all'Unione dopo la sua costituzione, presentano richiesta scritta con allegata deliberazione del Consiglio Comunale assunta a maggioranza dei consiglieri che lo compongono.
2. La richiesta sarà sottoposta ad approvazione dei Comuni facenti parte dell'Unione seguendo lo stesso iter procedurale di modifica dello Statuto.

Art. 6: Durata

1. L'Unione dura fino a quando i Comuni che la compongono ne dispongano lo scioglimento, con deliberazione di ogni Consiglio Comunale, e comunque, fino a quando a comporla siano almeno una quantità di Comuni pari a quella minima occorrente per la sua costituzione prevista dall'art. 7 della L.R. n. 2/2016.

Art. 7: Recesso

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente, con provvedimento consiliare. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di settembre ed ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo. Dal medesimo termine decadono i componenti del Comune dell'Ente receduto.
2. In caso di recesso da parte di alcuni fra i Comuni che l'hanno costituita, la gestione dei rapporti demandati all'Unione verranno riaffidate ai rispettivi Comuni. Ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione perdendo comunque il diritto a riscuotere qualsiasi quota di trasferimenti pubblici maturati.

Art. 8: Procedimento per il trasferimento delle competenze

1. Il trasferimento delle competenze è deliberato dai Comuni e si perfeziona mediante una deliberazione



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

consiliare di recepimento da parte dell'Unione dalla quale, anche con rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste dagli atti comunali, emergano le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi ogni forma di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o servizi che ne derivano.

2. A seguito del trasferimento delle competenze su di una data materia, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla sua gestione, e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo.

3. Il procedimento di trasferimento, se del caso, cura di risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze occorrenti al subentro dell'Unione nella titolarità dei correnti rapporti con soggetti terzi. Ove tale attività non possa essere svolta con tempestività, è facoltà dei Comuni deliberare in ogni caso il trasferimento delle competenze di cui all'oggetto, delegando all'Unione il compito di gestire in nome, conto ed interesse del Comune tali rapporti.

4. Ai fini della progressiva individuazione delle competenze dell'Unione ed all'espletamento delle incombenze istruttorie occorrenti ad evidenziarne e risolverne le condizioni utili al loro trasferimento all'Unione medesima, si procede di norma mediante conferenze di servizi, presiedute dal presidente dell'Unione, ovvero, in caso di sua inerzia protratta per 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della istanza diretta a promuoverla, dal Sindaco del Comune che l'ha inoltrata.

5. Il conflitto di competenza, attivo o passivo, fra l'Unione ed uno o più dei Comuni relativamente alla titolarità circa l'esercizio delle funzioni amministrative coinvolte dal trasferimento, è risolto con le modalità di cui al successivo articolo 41.

6. Relativamente alle singole funzioni, qualora non tutti i Comuni deliberino sul trasferimento, esse possono essere assunte parzialmente dall'Unione con esclusione ovviamente degli ambiti dei Comuni che non deliberano.

Art. 9: Oggetto

1. I Comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di ogni funzione tecnica e amministrativa propria o ad essi delegata nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali.

2. L'Unione può anche istituire e gestire servizi non ancora svolti dai Comuni. Possono essere altresì affidati all'Unione attività di consulenza progettuale e giuridica in favore dei Comuni, ai fini del coordinamento delle attività di interesse intercomunale.

3. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento riguarda, per quanto possibile, servizi tra loro omogenei e comunque tali da evitare di lasciare in capo al Comune competenze gestionali residuali. A tal fine, salvo diversa volontà manifestamente deliberata, la menzione di un dato settore materiale recata negli atti di trasferimento implica il subentro dell'Unione in tutte le relative funzioni amministrative.

4. Le funzioni e i servizi esercitabili, ritenuti fondamentali per l'esercizio in forma associata, riguardano a titolo esemplificativo i seguenti servizi e compiti:

a) Tecnico-urbanistici, gestione del territorio e dell'ambiente, catasto, espropriazioni per pubblica utilità, protezione civile e barracelli, piani urbanistici intercomunali;

b) Polizia locale e vigilanza urbana;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- c) Servizi cimiteriali e necroscopici;
- d) Impianti sportivi;
- e) Manutenzione edifici comunali, strade urbane e viabilità campestre;
- f) Illuminazione pubblica;
- g) Servizio di igiene urbana e cura del verde pubblico;
- h) Socio-assistenziali;
- i) Biblioteche, musei, teatri e cinema;
- j) Trasporto e mensa scolastica;
- k) Sviluppo economico;
- l) Amministrazione generale, di gestione e di controllo, formazione e gestione giuridica e amministrativa del personale, nucleo di valutazione, affari legali, servizio appalti e contratti di fornitura, servizi e lavori;
- m) Tutela del paesaggio;
- n) Difesa del suolo;
- o) SUAPE (sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia);
- p) CDC (centrale di committenza);
- q) Programmazione e promozione del territorio;
- r) Tutte le attività connesse alle funzioni sopra descritte.

CAPO II Gli Organi di rappresentanza, di amministrazione e di gestione.

Art. 10: Gli Organi

Sono organi dell'Unione:

- a) L'Assemblea dei Sindaci
- b) La Giunta.
- c) Il Presidente.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 11: L'Assemblea dei Sindaci

L'Assemblea dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione.

Art. 12: Composizione

1. L'Assemblea è formata dai Sindaci dei Comuni associati o - come previsto dal comma 2 dell'art. 11 della L.R. n. 2/2016 - da un loro delegato scelto tra i consiglieri comunali.
2. L'Assemblea elegge un proprio Presidente, con le funzioni previste dall'art. 39 del D. Lgs. 267/2000.
3. In caso di adesione di un nuovo Comune l'Assemblea dell'Unione è integrata ai sensi del comma 1 del presente articolo.
4. I componenti dell'Assemblea esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge.
5. Per le dimissioni dalla carica di componente dell'assemblea trova applicazione la normativa prevista per i consigli comunali.
6. Le cause d'incompatibilità e di decadenza dei componenti sono regolate dalla legge.

Art. 13: Funzionamento

1. L'Assemblea dei Sindaci è convocata:
 - Di norma dal Presidente;
 - Su richiesta scritta di almeno 1/3 dei componenti dell'Assemblea dei Sindaci;
 - Su richiesta della Giunta.
2. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso scritto del Presidente, contenente l'Ordine del Giorno della seduta. Nell'avviso devono essere indicati anche il luogo, il giorno e l'ora della riunione.
3. L'Assemblea dei Sindaci potrà adottare apposito regolamento per disciplinare nel dettaglio il funzionamento dell'Assemblea.

Art. 14: Competenze dell'Assemblea



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Determina gli indirizzi generali dell'Unione ispirandosi alle necessità ed agli interessi dei Comuni aderenti ed ai fini statutari. In particolare compete all'Assemblea:

- a) La nomina del Presidente;
- b) La nomina della Giunta e la revoca di uno o più dei suoi componenti ai sensi del comma 2 art. 12 della L.R. n. 2/2016.
- c) La nomina dell'Organo di Revisione dei Conti;
- d) L'approvazione degli indirizzi, dei programmi e dei criteri per la loro attuazione, nonché gli atti che comportano impegni di spesa pluriennali, la contrazione di mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari e le disposizioni relative al patrimonio comune; l'approvazione del Bilancio annuale e pluriennale, le relative variazioni ed il rendiconto della gestione;
- e) L'approvazione degli atti a contenuto normativo destinati ad operare anche nell'ordinamento generale;
- f) L'approvazione degli accordi con altri Enti Locali e soggetti diversi per l'estensione dei servizi;
- g) La verifica delle istanze di adesione di nuovi enti e la proposta agli EE.LL. costituenti l'Unione di deliberare l'ammissione;
- h) La determinazione delle modalità di copertura di eventuali disavanzi di amministrazione;
- i) L'esercizio, nei confronti degli altri organi dell'Unione di tutte le attribuzioni che la legge assegna al Consiglio Comunale nei confronti degli Enti ausiliari.
- j) Le deliberazioni indicate nel presente articolo vengono considerate ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, atti fondamentali.

Art. 15: Adunanze e Deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'assemblea sono assoggettate alle norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consiglio Comunale, per quanto attiene l'istruttoria, i pareri, la forma e le modalità di redazione, la pubblicazione e il controllo.

2. La validità delle sedute e delle deliberazioni è disciplinata dal presente comma. Adunanze in prima convocazione:

- a. Per la validità delle sedute è necessaria la partecipazione della metà più uno dei componenti assegnati.
- b. Per l'approvazione delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti che costituiscono il numero legale dell'assemblea nelle Adunanze in seconda convocazione.

Adunanze in seconda convocazione:

- c. Per la validità delle sedute è necessaria la partecipazione di almeno 1/3 dei componenti assegnati;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- d. Per l'approvazione delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.
3. Le deliberazioni sono assunte di norma con votazione a scrutinio palese. Le deliberazioni concernenti persone, ove non sia diversamente previsto, sono assunte con voto segreto.
4. E' assunta con votazione segreta la deliberazione con la quale si procede alla nomina del Presidente.
5. Il regolamento di cui al precedente art.14, stabilisce le modalità di organizzazione, convocazione e validità delle sedute.
6. Alle sedute dell'assemblea partecipa il dirigente apicale - segretario, il quale cura la redazione dei relativi verbali che, unitamente al Presidente, sottoscrive.

Art. 16: Giunta dell'Unione

1. L'Assemblea dei sindaci elegge al suo interno, tra i Sindaci o i delegati dei Comuni, i componenti della Giunta, che è formata da un numero massimo di quattro componenti, oltre il Presidente.
2. La Giunta deve essere composta in modo da assicurare adeguata rappresentanza dei comuni dell'Unione e adeguata rappresentanza di genere, tenuto conto della composizione dell'assemblea secondo criteri di rappresentanza politica e territoriale, stabiliti dall'Assemblea dei Sindaci per ciascun mandato.
3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla Legge o dal presente Statuto demandati alla competenza di altri organi. La durata della Giunta è pari a quella del mandato del Presidente. I componenti della Giunta durano in carica, in ogni caso, fino all'insediamento dei loro successori.

Art. 17: Competenze

1. La Giunta esercita, in forma collegiale, tutte le funzioni ad essa espressamente attribuite e quelle di governo non riservate ad altri organi o ai dirigenti, collaborando con il Presidente nel governo dell'ente.
2. La Giunta elabora e definisce gli indirizzi generali adottati dall'Assemblea dei Sindaci ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti dell'Assemblea medesima, a cui riferisce annualmente sulla propria attività.

Art. 18: Adunanze e deliberazioni

1. L'attività della Giunta è collegiale.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. La Giunta viene convocata dal Presidente dell'Unione.
3. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati a maggioranza assoluta dei voti.
4. Alle deliberazioni si applicano le norme previste dalla legge in ordine ai pareri, alla forma, alle modalità di redazione, pubblicità e controllo; le stesse sono sottoscritte dal Presidente e dal dirigente apicale – segretario.

Art. 19: Il Presidente dell'Unione

1. Il Presidente dell'Unione dei Comuni è eletto dall'Assemblea - con votazione a scrutinio segreto e previa candidatura da comunicarsi in forma scritta almeno 10 giorni prima del giorno previsto per la seduta - tra i Sindaci dei Comuni dell'Unione e rimane in carica due anni. Il mandato può essere rinnovato una sola volta.
2. È fatta salva l'eventuale prosecuzione dell'incarico del Presidente oltre il biennio, per esigenze di funzionamento organico dell'Unione, per il tempo strettamente necessario e dietro espressa conferma da parte dell'Assemblea.
3. Ciascun Sindaco di un Comune dell'Unione può presentare la propria candidatura, purché manchino almeno 18 mesi alla scadenza del suo mandato.
4. Nel caso il risultato della votazione a scrutinio segreto sia di parità, Il Presidente sarà eletto mediante sorteggio.

Art. 20: Sfiducia, dimissioni e cessazione dalla carica

1. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione, con la maggioranza assoluta dei voti dei suoi componenti espressi per appello nominale, di una mozione di sfiducia da parte dell'Assemblea dei Sindaci. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno 4 componenti dell'Assemblea dell'Unione, viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
2. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto all'Assemblea dei Sindaci dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Le dimissioni possono essere ritirate entro venti giorni dalla loro presentazione. Decorso tale termine le dimissioni diventano irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione.

Art. 21: Competenze del Presidente



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Ai sensi dell'art. 13 L.R. n. 2/2016, il Presidente è il rappresentante legale dell'Unione, sceglie il Vice presidente tra i Sindaci dei Comuni associati, convoca e presiede l'Assemblea e la Giunta, sovrintende al funzionamento degli uffici, attribuisce gli incarichi dirigenziali.

Art. 22: Vicepresidente

1. In caso di impedimento temporaneo o di sua assenza le funzioni del Presidente dell'Unione sono svolte da un Vicepresidente, componente della Giunta, nominato dal Presidente.
2. Il Vice Presidente dovrà altresì sostituire il Presidente in caso di impedimento permanente, attivando tempestivamente le procedure per la nomina del nuovo Presidente.

Art. 23: Prerogative e responsabilità

1. In conformità al disposto dell'art. 32 del D. Lgs. n. 267/2000, ai componenti degli organi dell'Unione quali: Presidente, Giunta e Assemblea, non può essere attribuita alcuna retribuzione e/o gettone e indennità e/o emolumento in qualsiasi forma.
2. Agli stessi si applicano, altresì, le norme vigenti in materia di responsabilità per gli Amministratori degli enti locali.

Art. 24: Rimozione e sospensione

I componenti del Consiglio, della Giunta e il Presidente possono essere rimossi e sospesi dalla carica, nei casi e con le forme previste dalla legge.

CAPO III Organi gestionali - Strutture e uffici

Art. 25: Principi e criteri generali

1. L'Unione modella l'organizzazione dei servizi e del personale ispirandosi a criteri di trasparenza, funzionalità ed economicità di gestione, al fine di improntare la propria azione all'efficienza ed all'efficacia.
2. L'attività gestionale viene svolta, nelle forme e con le modalità prescritte dalla legge, dal presente Statuto e



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

dagli appositi regolamenti. In ogni caso essa si attiene e si uniforma al principio per cui i poteri d'indirizzo e di controllo spettano agli organi di amministrazione, mentre la dirigenza è direttamente responsabile del raggiungimento degli obiettivi, e della correttezza ed efficienza della gestione.

3. L'Unione favorisce e promuove la formazione del personale finalizzata al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente, secondo criteri di economicità.

Art. 26: Personale

1. L'Unione di comuni, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e da apposito Regolamento, assume il personale necessario allo svolgimento dei servizi ricorrendo, inizialmente all'istituto del comando del personale dei Comuni aderenti, nell'ambito delle funzioni attribuite all'Unione e quindi successivamente a forme di mobilità, trasferimento, o assunzioni.

2. Lo stato giuridico, normativo e il trattamento economico e previdenziale del personale sono regolati dalle leggi, dallo Statuto e dai contratti collettivi nazionali per il personale degli enti locali.

Art. 27: Dirigente apicale – Segretario

1. Nell'Unione di comuni è istituita la figura del dirigente apicale. Il dirigente apicale svolge le funzioni di segretario generale ai sensi degli artt. 32 e 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In sede di prima applicazione è individuato ai sensi dell'art. 14, comma 5 e art. 39, della Legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2.

2. Il dirigente apicale- segretario assolve alle funzioni previste dall'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000, dallo Statuto e dai regolamenti, svolgendo in particolare, funzioni di legalità e garanzia dei procedimenti amministrativi. Partecipa alle sedute degli organi collegiali, cura la redazione dei verbali, e roga i contratti dell'ente ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni.

3. Al dirigente apicale- segretario dell'Unione possono essere attribuite anche, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, le funzioni di Direttore Generale.

4. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi può prevedere l'Ufficio del Vice dirigente apicale- segretario abilitato ad esercitare le funzioni vicarie, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 28: Direzione dell'organizzazione



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Nell'ente le funzioni di direzione e organizzazione dell'attività amministrativa vengono esercitate dal dirigente apicale – segretario. Il dirigente apicale - segretario dell'Unione sovrintende al processo di pianificazione operativa delle attività svolte dall'Unione, in particolare:

1. Provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Unione secondo le direttive che verranno impartite dal Presidente;
2. Sovrintende alla gestione e coordina l'attività dei Responsabili di Servizio attraverso direttive, disposizioni e altre forme di coordinamento da adottare nel rispetto delle autonome prerogative e competenze degli stessi;
3. Predisporre la proposta di Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e del piano dettagliato degli obiettivi sulla base degli indirizzi forniti dal Presidente e dalla Giunta dell'Unione;
4. Concorre a definire gli interventi necessari per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi, anche mediante l'individuazione di forme alternative di gestione;
5. Coordina i sistemi di pianificazione e controllo di gestione;
6. Coordina il processo di elaborazione, previsione, consolidamento dei piani e programmi dell'Ente, al fine di garantire all'Amministrazione, per la pianificazione e la gestione, un quadro di riferimento organico ed omogeneo dei criteri di impostazione e valutazione delle attività.

Art. 29: Incompatibilità e responsabilità

1. Non possono essere nominati dipendenti e dirigente apicale - segretario dell'Unione i Sindaci, i Consiglieri e gli Assessori, nonché i loro parenti entro il terzo grado, degli enti locali associati.
2. Al personale dipendente dell'Unione è inibito l'esercizio di altro impiego, professione o commercio, nonché ogni altro incarico senza che sia a ciò autorizzato.
3. Il dirigente apicale - segretario e il personale dell'Unione sono soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile prevista e disciplinata per i dipendenti dagli enti locali.

Art. 30: Principi organizzativi

1. Oltre che dei propri Uffici, l'Unione può avvalersi anche degli Uffici dei Comuni.
2. L'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi è improntata, secondo criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione al rispetto dei principi di professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi dell'Unione.
3. Gli Organi, ai sensi delle norme indicate nel Capo II, individuano gli obiettivi prioritari dell'Ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurarne il livello di conseguimento.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

4. L'azione amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni alla rapidità e alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.

Art. 31: Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

1. L'Unione dei Comuni provvede alla determinazione del fabbisogno del personale/dotazione organica e all'organizzazione e gestione del personale attraverso appropriate misure di razionalizzazione organizzativa per il tramite di appositi atti deliberativi approvati dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea dei Sindaci mediante il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

2. Il Regolamento di Organizzazione definisce regole o caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'Ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite e le aree dei risultati attesi.

3. L'Unione opera con il proprio personale, e con quello assegnato dai Comuni facenti parte dell'Unione, anche con estensione dell'orario di lavoro e/o rapporti di lavoro a tempo determinato.

CAPO IV Gestione - Finanza e contabilità

Art. 32: Attività gestionale dell'Unione

1. La gestione dell'Unione deve ispirarsi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e deve garantire il pareggio del bilancio, da perseguire attraverso il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva, nell'ambito delle finalità sociali.

2. L'Unione esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.

3. Il regolamento di contabilità individua metodi, indicatori e parametri per la valutazione dei risultati dell'attività istituzionale e dei fenomeni gestionali. All'Unione si applicano le norme sull'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 33: Trasferimenti per partecipazione alle spese

1. L'Unione, ove non possa finanziare le spese necessarie al suo funzionamento con mezzi propri, provenienti da canoni, tariffe e contributi esterni, provvede a ripartire tale onere sugli enti aderenti secondo le linee guida stabilite dall'Assemblea per i servizi e funzioni ad essa delegati.

2. Gli enti aderenti hanno l'obbligo di versare alla tesoreria dell'Unione, a trimestri anticipati, comunque entro il



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

primo mese di ciascun trimestre, una quota pari ad un quarto della somma dovuta e iscritta nel bilancio preventivo approvato, in conformità a quanto stabilito dall'Assemblea dell'Unione nelle linee guida di cui al precedente comma.

Art. 34: Interventi degli Amministratori

I componenti dei Consigli e delle Giunte dei comuni aderenti, hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione tutte le notizie, le informazioni e le copie degli atti, utili all'espletamento del proprio mandato. Tali soggetti sono tenuti al segreto, nei casi previsti dalla legge e dagli appositi regolamenti.

CAPO V Vigilanza e controllo

Art. 35: Revisione economica e finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione elegge un Revisore dei Conti.
2. Il Revisore è individuato con il sistema dell'estrazione pubblica. Ad esso si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalla legge. Dura in carica tre anni, è revocabile per inadempimento del suo mandato ed è rieleggibile per una sola volta.
3. Per lo svolgimento del suo incarico, il Revisore dei Conti ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei Comuni partecipanti, nonché dei ai loro organismi correlati e partecipati.
4. L'Organo di revisione Revisore effettua opportune verifiche sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ente nel rispetto di quanto disposto dalle leggi vigenti, dal Regolamento di Contabilità secondo i principi contabili. Qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente riferisce immediatamente all'Assemblea dell'Unione.

CAPO VI Trasparenza – accesso – partecipazione

Art. 36: Trasparenza

1. L'Unione informa la propria attività al principio della trasparenza; a tal fine tutti gli atti dell'ente sono pubblici e accessibili ai cittadini, per garantire l'imparzialità della gestione.
2. L'Unione, allo scopo di favorire la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività, utilizza i mezzi,



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ritenuti idonei, che le moderne tecniche di comunicazione consentono.

3. L'Unione deve garantire la massima accessibilità degli atti affissi a tutti i cittadini.

Art. 37: Associazionismo e volontariato

L'Unione, nell'esercizio delle attività di sua competenza, può avvalersi della collaborazione, in particolare nei settori della prevenzione, delle associazioni di volontariato, al fine di migliorare la qualità dei servizi forniti, di offrire nuovi servizi, di diminuire i costi di gestione.

CAPO VII Norme finali e transitorie

Art. 38: Modificazioni o abrogazioni del presente Statuto

1. Ai sensi dell'art. 10 della Legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, l'Unione ha potestà statutaria e, nel rispetto della legge e dello statuto, regolamentare, per le funzioni ad essa attribuite.

2. Le modifiche dello statuto sono approvate dall'assemblea dei sindaci con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie dei comuni.

Art. 39: Scioglimento dell'Unione

1. Lo scioglimento dell'Unione può avvenire per decisione unanime dei Comuni aderenti o per il venir meno delle condizioni minime indispensabili previste in materia di costituzione di Unioni dei Comuni.

2. In caso di scioglimento dell'Unione i rapporti patrimoniali tra gli Enti aderenti saranno così regolati:

a. I beni mobili saranno suddivisi secondo il valore di bilancio e/o commerciale e il concorso delle spese sostenute da ciascun Ente;

b. I beni immobili realizzati con il concorso finanziario dei Comuni saranno suddivisi secondo il valore commerciale desunto da stima tecnica e secondo il concorso finanziario di ciascun Comune al loro finanziamento;

c. Le infrastrutture, i beni immobili e quant'altro realizzato con il concorso di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo saranno attribuiti secondo il territorio di ubicazioni, previo pagamento delle quote dovute derivanti dalla



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

stima tecnica giurata.

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, per la divisione del patrimonio si rimanda ai principi di parità tra i Comuni, fatto salvo il caso di partecipazione percentuale di concorso nelle spese sostenute da ciascun Comune dell'Unione.

4. Nella deliberazione di scioglimento dell'Unione dovrà essere indicata:

a. La collocazione del personale dipendente che, compatibilmente con le norme sugli Enti locali sarà trasferito ai Comuni di provenienza o assegnato secondo le disponibilità in dotazione organica di ciascun Comune;

b. Il nominativo della persona incaricata alla liquidazione dell'Unione. In caso di indicazione di più liquidatori, prevale chi ha ricevuto la maggioranza delle designazioni.

5. Al termine dell'attività dell'Unione l'incaricato della liquidazione trasmette alle Amministrazioni dei Comuni componenti, la determina di riparto delle attività e delle passività dell'Unione tra i Comuni stessi nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo dello Statuto. I Consigli comunali provvedono a ratificare la citata deliberazione, iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei relativi bilanci in base alla normativa vigente.

Art. 40: Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alla normativa statale e regionale in materia di ordinamento degli enti locali, in quanto applicabile.

2. Le controversie che insorgono in dipendenza del presente Statuto saranno decise da una commissione composta dal Presidente dell'Unione, dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo nominato dal Presidente del Tribunale di Sassari.

Art. 41: Entrata in vigore

Il presente Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS) ed entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente.

Disposizioni transitorie e finali

Il Segretario dell'Unione

1. In caso di mancata nomina, vacanza, assenza o impedimento del dirigente apicale, l'Unione si avvale di un Segretario comunale nominato dal Presidente tra i Segretari Comunali dei Comuni facenti parte dell'Unione



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

previa intesa con il Comune interessato, ai sensi degli artt. 32 e 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.